

COMUNE DI

BORGOTICINO

ASILO INFANTILE
A. & L. ZANOTTI
28040 BORGOTICINO (NO)

(2) _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Occasionale di tipo accessorio

L'anno 2016 addì 28
del mese di settembre alle ore 21:00

previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero oggi convocati in assemblea i membri di presidenza nelle persone dei signori:

- BRICCO DON FRANCO
- MAGNAGHI SANTINO
- BRAGHINI ROMINA
- BARUFFI DARIO
- FOLINO DOMENICO
- GALLO FERDINANDO
- OTTONE MARA
- MARCHINI CARLO
- FERRARIS CHIARA

	Presenti	Assenti
BRICCO DON FRANCO	X	
MAGNAGHI SANTINO	X	
BRAGHINI ROMINA	X	
BARUFFI DARIO	X	
FOLINO DOMENICO	X	
GALLO FERDINANDO	X	
OTTONE MARA	X	
MARCHINI CARLO	X	
FERRARIS CHIARA	X	
Totali	<u>9</u>	<u>/</u>

Assiste il Segretario Iulita Maddalena

Il Signor Bricco don Franco

nella sua qualità di Presidente

assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



ASILO INFANTILE
A. & L. ZANOTTI
28040 BORGOTICINO (NO)

I MEMBRI

Antonio Ferrarini

Roberto Corbi

Gabriele...

Dario Benf...


Manfred...

Felice...

Franco...

Carlo...

IL SEGRETARIO



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno

3/10/2016

BORGOTICINO

il

3/10/2016

ASILO INFANTILE
A. & L. ZANOTTI
28040 BORGOTICINO (NO)

IL SEGRETARIO



Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

li _____

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Spazio riservato ad eventuali annotazioni del Comitato Reg. di Controllo)

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO – PROVVEDIMENTI.

Premesso che per l'anno 2016/17 si ritiene necessario l'utilizzo di lavoratori occasionali di tipo accessorio .

Osservato le novità legislative previste dalla Legge di riforma del mercato del lavoro 28.06.2012 n° 92 e successivamente la legge n. 99 del 9 agosto 2013 di conversione del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 hanno introdotto ulteriori modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionale accessorio novellando significativamente l'art.70 del D.Lgs n. 276/2003 anche attraverso la ridefinizione della natura giuridica delle prestazioni non più definite di natura “meramente occasionale” nonché intervenendo sui limiti economici per i compensi erogati a seguito delle prestazioni di lavoro accessorio per singolo prestatore;

Atteso che il D.M. del 12 marzo 2008, art. 72, comma 5, comma 5, del D. 276/03, art.2 e art. 5 prevede che i beneficiari delle prestazioni di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'INAIL, per via telematica o tramite call center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il luogo dove si svolge il lavoro e il periodo dell'attività lavorativa;

Osservato le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.18 del 18 luglio 2012 e n. 4 del 18 gennaio 2013° che fornisce indicazioni sui prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio;

Richiamate la circolare dell'INPS n. 49 del 29.03.2013 che fornisce indicazioni su modalità, contenuti e procedure per l'utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio e le successive circolari n.176 del 18/12/2013 - chiarimenti e n. 177 del 19/12/2013 - precisazioni;

Preso atto che una pubblica amministrazione può ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio e che tali attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto, nell'ambito dell'ipotesi di lavoro flessibile;

Il Consiglio di amministrazione dell'ente, nei modi e tempi previsti, con votazione unanime

DELIBERA

Per quanto in premessa citato:

1. Di avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio tra le ipotesi di lavoro flessibile, per i seguenti ambiti: assistenza ai bambini extradidattici , lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione , utilizzando le domande presentate dagli interessati;
2. Di demandare alla Coordinatrice per predisporre tutti gli adempimenti necessari previsti dall'INPS per la registrazione e l'acquisto dei vouchers , fino ad un massimo di “buoni lavoro” (voucher) del valore di 10,00= euro (Euro dieci/00) ciascuno consentiti dalla legge per ogni lavoratore .;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.